

Comunicazione n. DIN/2045433 del 27-06-2002

inviata alla società di intermediazione mobiliare [...società X...]

Oggetto: Quesito in merito all'adempimento degli obblighi di registrazione degli ordini

Si fa riferimento alla nota qui pervenuta in data ..., con cui codesta Società ha chiesto un parere circa la conformità alle disposizioni legislative e regolamentari dello schema operativo di seguito descritto, con particolare riferimento alla circostanza che, dal luglio 2001, la Sim [...società X...] non provvede più alla registrazione degli ordini, che vengono invece registrati dalla [...società Y...] (in breve ...).

Dalla nota sopra citata è emerso che la Società italiana adotta per la "trattazione degli ordini" di clienti qualificati, aventi ad oggetto strumenti finanziari negoziati su mercati esteri, uno schema operativo che coinvolge la Sim e l'impresa di investimento inglese del gruppo, [...società Y...] (negoziatore di riferimento), così articolato:

- la Sim italiana "raccolge gli ordini" provenienti da investitori istituzionali e canalizza sulla Società inglese quelli "da eseguire su mercati esteri" ;

- l'impresa di investimento inglese provvede ad eseguire gli ordini, adempie agli obblighi relativi alla loro registrazione ed attestazione, invia le conferme delle operazioni e regola le stesse direttamente con i clienti;

- la Sim, dal luglio 2001, non registra gli ordini e le transazioni, i cui estremi sono comunque disponibili nel "sistema informativo della società grazie ad un collegamento 'on line' con il sistema di [...società Y...]".

Secondo quanto emerso anche dalle note del ... e del ... trasmesse rispettivamente dalla [...società Y...] e dalla Sim, lo schema risulta quindi innovativo rispetto alla modalità utilizzata nel passato e consistente nella ricezione degli ordini impartiti dai clienti italiani, nella loro registrazione da parte dell'impresa italiana e nella trasmissione dei medesimi agli intermediari negozianti.

Nella nota trasmessa in data ... dalla [...società Y...], in particolare, viene evidenziato che dal 2 luglio 2001 "any orders for non-Italian equities received by [...società X...] (precedente denominazione di [...]) will be routed direct to [...società Y...] for execution and settlement. Given that [...società X...] will have no part in the transactions staff will no longer record details of the orders in the books of [...società X...]. [...società Y...] will maintain records of all orders received either direct from clients or via [...società X...]".

Da quanto emerso dalla citata corrispondenza codesta Società ritiene che la prestazione dell'attività sopra descritta non comporti svolgimento, da parte del soggetto italiano, di alcun servizio di investimento né tantomeno del servizio di ricezione e trasmissione di ordini. Nella documentazione acquisita viene infatti dichiarato che la Sim, dal luglio 2001, opera esclusivamente quale "agent" sul territorio italiano per l'impresa di investimento inglese.

In proposito, si osserva che lo schema operativo sopra tratteggiato, per come descritto dalla Società italiana, sembra ricondurre il servizio svolto dalla Sim ad un'attività di vendita del servizio di negoziazione reso da [...società Y...] e di assistenza post vendita agli investitori istituzionali che intrattengono con la Società inglese un rapporto di negoziazione.

Non appare infatti prospettabile, nel caso, lo svolgimento di un servizio di ricezione e trasmissione ordini in capo alla Sim, posto che, per come lo schema operativo è stato descritto, la

clientela risulta intrattenere un diretto rapporto con l'intermediario negoziatore⁽¹⁾.

Né, nella fattispecie, è rinvenibile in capo alla Sim, lo svolgimento di un'attività di offerta fuori sede, considerato che nell'ipotesi in esame, come viene esplicitamente puntualizzato, l'attività verrebbe svolta solo nei confronti di investitori professionali. Ai sensi dell'art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 infatti *"non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali"*.

Pertanto, la Sim, nell'esercizio dell'attività descritta, non risulta assoggettata alle disposizioni di cui al regolamento Consob n. 11522/ 1998, ed, in particolare, agli obblighi di registrazione stabiliti dall'art. 63 del citato regolamento, risultando l'attività svolta dalla Società italiana al di fuori dell'ambito di operatività dei suddetti obblighi.

Sussiste invece, nel caso, la prestazione da parte dell'impresa di investimento inglese di un servizio di negoziazione nei confronti di operatori qualificati residenti in Italia, con relativa applicazione della disciplina italiana primaria e secondaria in tema di regole di condotta.

IL PRESIDENTE
Luigi Spaventa

(1) Cfr. Comunicazione DI/99076449 del 19/10/1999.